



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **321** del 27 febbraio 2018

Numero particolare per settore: **84**

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 19.865,63 - Monumento Bolla – scuole medie – Restauro Ceramico - Ditta: Doneux e Soci s.c.r.l. - Torino (p.iva 07798840018) - Codice CIG: ZAF2186A99 - Responsabile del procedimento: Tallone arch. Flavio - Art. 183 d.lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2018 - dati contabili;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso in specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;*

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2106 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 3.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato,... in conformità all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016”;*
- all'art. 3.1.3: *“In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico ... per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, i modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;*

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della*

legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

- *l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*
- *il permanere l'obbligo di avvalersi del Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;*

Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MePA, nonché la piattaforma Regionale SCR ed appurato che vi è *indisponibilità e inidoneità dei lavori presenti su tali piattaforme per mancanza di qualità essenziale rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente*, i lavori inseriti non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione perché mancano le caratteristiche essenziali (TAR Piemonte 2011/2013 e altre);

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato “*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*”;

Dato atto che:

- ✓ la tipologia delle lavorazioni di restauro dei 6 pannelli policromi non è presente sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePa);
- ✓ sono stati richiesti n° tre preventivi a ditte specializzate del settore con lettera invito datata 20.12.2017 e scadenza per la presentazione delle offerte in data 16.01.2018;
- ✓ che la miglior offerta pervenuta è quella della ditta Doneux e Soci s.c.r.l. che ha offerto il ribasso per i lavori di restauro in appalto del 19,06%;

Tenuto conto delle attuali disponibilità di bilancio;

Dato atto che:

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad

idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- l'importo complessivo contrattuale delle lavorazioni sopra specificate è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- x non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- x perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- x acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire il patrimonio comunale oltre che il benessere della cittadinanza;
- x coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- x è stata effettuata una richiesta di preventivi a ditte specializzate del settore;
- x è opportuno avvalersi di operatori locali anche per non aggravare di inutili costi di spostamento del mezzo per le ordinarie operazioni di manutenzione dello stesso e per le verifiche necessarie durante il periodo di garanzia, in rapporto al limitato importo dello stesso;

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1805 del 29.12.2017 con la quale é stato impegnata la spesa complessiva di €. 26.559,40;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Arch. Flavio Tallone;

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla **Ditta: Doneux e Soci s.c.r.l. - Torino (p.iva 07798840018)**, con sede in via Montemagno 67/c, Torino, il restauro in oggetto, per una spesa totale di €. 19.865,63;
- 2) Di dare atto che la spesa di **€. 19.865,63** per il restauro dei 6 pannelli policromi (opera Prof. Bolla) presenti alle scuole medie viene finanziato con i fondi già impegnati con la determinazione n° 1805 del 29.12.2017 con la seguente imputazione:
al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018, al Tit. 2°, Missione 5, Programma 01, **Cap. 12.005** avente ad oggetto "opera artistica piero bolla giardini rosa bianca" - FPV
- 3) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii..
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "amministrazione trasparente".
- 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Flavio Tallone, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 08.02.2018

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to Arch. Flavio Tallone

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 27.02.2018

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **07.03.2018 al **22.03.2018****

Comunicato alla Prefettura: in data **07.03.2018**

prot. n. 8363

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria